



ANDISU

Associazione nazionale degli Organismi
per il Diritto allo Studio Universitario

REGOLAMENTO PER LA VITA ASSOCIATIVA DI ANDISU

Questo regolamento, previsto dall'art. 13 dello Statuto di ANDISU, ha l'obiettivo di definire alcuni aspetti operativi della vita associativa dell'Associazione di cui trattasi.

Art. 1 - LOGO DI ANDISU: SUO UTILIZZO E PATROCINIO A EVENTI

1. Il logo di ANDISU rappresenta un elemento identificativo che comunica i principi di uguaglianza e pari diritti. Un segno immediatamente chiaro e riconoscibile, composto da due elementi: un quadrato che racchiude al suo interno due linee orizzontali. Prese singolarmente, le due linee indicano il simbolo di uguaglianza (=) e quindi i pari diritti di ogni individuo all'interno della forma quadrata, che ricorda l'icona di una pagina da leggere, che simbolicamente riprende il concetto di studio.
2. Ogni Organismo DSU associato è tenuto, compatibilmente con le policy di comunicazione anche della regione di riferimento, ad inserire il logo di ANDISU nella home page del proprio sito web e nel proprio bando annuale valevole per la concessione delle borse di studio, indicando la dicitura "Organismo DSU associato".
3. Ogni Organismo DSU associato può chiedere al Presidente di ANDISU il patrocinio a eventi realizzati sul territorio.
La concessione insindacabile del patrocinio, comunque a fronte di adeguata informativa circa le caratteristiche dell'iniziativa comprensive di contenuti e relatori, comporta l'utilizzo corretto del logo secondo il manuale operativo in possesso della Segreteria Generale.
4. Qualora all'evento oggetto della richiesta di patrocinio è prevista la partecipazione del Presidente ANDISU, o un suo delegato, l'Organismo DSU associato può chiedere un contributo alle spese fino € 1.000 secondo le indicazioni operative della Segreteria Generale.

Art. 2- QUOTE ASSOCIATIVE

1. La quota associativa è suddivisa in una quota fissa e in una quota variabile, quest'ultima attribuita ad ogni Organismo associato in relazione al numero di studenti delle università afferenti all'Organismo DSU ai sensi dell'art. 10 dello Statuto dell'Associazione.
2. La segreteria generale acquisisce dalle statistiche del MUR, entro il 31 dicembre, il numero degli iscritti alle università, necessari per il calcolo delle quote.
3. La quota associativa è definita dal Consiglio Nazionale di ANDISU, su proposta del Comitato Esecutivo, durante specifica riunione ai sensi dell'art. 10 comma 4 dello Statuto dell'Associazione.

Art. 3 - SEGRETERIA E STAFF OPERATIVO

1. Agli Organismi DSU che ospitano la Segreteria generale e lo Staff operativo della Presidenza spetta un contributo annuo di € 5.000 per le spese sostenute entro il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il contributo viene erogato dalla segreteria generale previa acquisizione dei giustificativi di spesa.
3. Il Comitato Esecutivo, per motivate esigenze legate alla realizzazione di specifici progetti in coerenza con le finalità dell'associazione, può prevedere la collaborazione di persone con adeguate competenze in riferimento all'incarico da espletare, anche dipendenti degli organismi DSU associati, compatibilmente con le disponibilità di bilancio e in relazione alla complessità e l'impegno richiesto.

Art. 4- PARTECIPAZIONE A EVENTI O INCONTRI

1. Al Presidente, o un suo delegato, al Segretario Generale, al membro di ANDISU nominato in rappresentanza dell'Associazione componente di un gruppo di lavoro nazionale o europeo (Es. ECStA) e partecipante ad eventi



ANDISU

Associazione nazionale degli Organismi
per il Diritto allo Studio Universitario

nazionali e internazionali a nome di ANDISU, è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno adeguatamente documentate e nei limiti delle disponibilità di bilancio.

2. Le spese per la partecipazione al Comitato Esecutivo restano a carico dei singoli Organismi DSU.

Art. 5 - REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEGLI ORGANI STATUTARI

1. Modalità di elezione del Presidente

Trenta giorni prima della data fissata per l'elezione, il Segretario Generale invita per iscritto i Presidenti o organi equivalenti degli Enti a presentare la loro candidatura accompagnata da una dichiarazione programmatica.

Le candidature devono pervenire almeno dieci giorni prima della data delle elezioni alla Segreteria Generale, la quale, a sua volta, le rende note comunicandole anche per via telematica almeno cinque giorni prima del Consiglio Nazionale ove si terrà la votazione.

L'elezione avviene con l'espressione di una preferenza e risulta eletto al primo turno il candidato che ottiene il 50% + 1 dei voti espressi.

Qualora nessuno ottenga tale risultato si procede ad un turno di ballottaggio tra i due candidati più votati, in questo caso risulta eletto il candidato che ottiene il maggior numero di preferenze. In caso di parità viene eletto il candidato più giovane di età.

2. Modalità di elezione del Comitato Esecutivo

Trenta giorni prima della data fissata per le elezioni, il Segretario Generale invita per iscritto tutti i membri del Consiglio Nazionale a presentare formalmente la loro candidatura in forma scritta. Le candidature devono pervenire alla Segreteria Generale almeno dieci giorni prima della data delle elezioni.

Al Consiglio Nazionale il Segretario Generale propone l'elenco delle candidature pervenute. In caso di più candidature si procede alla votazione così come da Statuto: ogni Regione esprime al massimo 4 preferenze tra i candidati. Nel caso in cui ad una Regione afferiscano più di un Organismo DSU associato, il voto viene ripartito tra i vari Organismi DSU della Regione, proporzionalmente al numero di studenti delle Università afferenti all'Organismo DSU.

Il voto ponderato spetta all'Organismo DSU che lo esprime attraverso il Presidente o suo delegato.

Al fine di garantire il funzionamento dell'Associazione, le percentuali di cui all'art. 7 dello Statuto possono essere temporaneamente derogate, con determinazione del Consiglio Nazionale, mantenendo comunque una equilibrata rappresentanza delle due componenti del Comitato Esecutivo.

3. Valenza del mandato per incarico subentrante

Qualora un nuovo Presidente, o un nuovo componente il Comitato Esecutivo, subentrasse svolgendo il mandato per un periodo superiore a diciotto mesi, tale periodo sarà computato, agli effetti di una eventuale rielezione, come un mandato completo.

4. Decadenza di membro del Comitato Esecutivo

Qualora un membro del Comitato Esecutivo non presenziasse agli incontri di Comitato per più di tre volte consecutive non giustificando l'assenza, decade automaticamente dal ruolo.

Il Presidente ne dà atto al primo comitato esecutivo utile.

Trieste, 22 giugno 2023